



INCENDIO MUTUI

**Contratto di Assicurazione Incendio dedicato ad
Abitazioni Civili, Studi Professionali, Attività
Commerciali, Rurali o Artigianali**

■ **Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario,
devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto** ■

■ **Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali** ■



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 – Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it – www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

GLOSSARIO**Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Fabbricato

L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Franchigia

Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7/09/2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Polizza

Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti Condizioni di Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Recesso

Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Rischio

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Scoperto

La parte del danno indennizzabile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.



- **INCENDIO MUTUI**
- **Condizioni di Assicurazione**

Documento aggiornato a giugno 2026



■ **INDICE**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE _____ pag. 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO _____ pag. 4

GARANZIE COMPLEMENTARI E/O DEROGHE ALLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE _____ pag. 8

CONDIZIONI AGGIUNTIVE _____ pag. 8

CONDIZIONI PARTICOLARI _____ pag. 8



Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, **esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

Art. 2.13 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 2.14 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'Art. 2.2 lett. c).



GARANZIE COMPLEMENTARI E/O DEROGHE
ALLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE *(sempre valide ed operanti)***A - Fumo**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti *medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.*

B - Parificazione Danni

A completamento dell'Art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, sono parificati ai danni da incendio, oltre a quelli provocati per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE *(sempre valide ed operanti)***E - Buona fede**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave) fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in casi di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

F - Fabbricati in corso di costruzione

Per i fabbricati in corso di costruzione, la garanzia si intende operante a condizione che *in occasione della messa in opera dei materiali coibenti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:*

- *vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare ed intervenire prontamente con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio d'incendio;*
- *non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 mc (dieci metri cubi);*
- *non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;*
- *non sia consentito fumare.*

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se espressamente richiamata sulla Scheda di polizza la "Garanzia Completa")

G - Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da allagamento, bagnamento o spargimento d'acqua a seguito di rottura o guasto di pluviali, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato.

H - Colaggio impianti automatici di estinzione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a) *dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei locali protetti;*
- b) *dei danni derivanti da gelo;*
- c) *delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.*

I - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte



